

APPALTO GTT N. 87/2020

LOTTO 5

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

II RISCHIO

MARZO 2020

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

II RISCHIO

La presente polizza è stipulata tra

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
C.SO FILIPPO TURATI, 19/6
10128 TORINO

e

Società

| SCHEDA DI POLIZZA | |
|--|--|
| NUMERO DI POLIZZA | |
| CONTRAENTE | |
| SEDE LEGALE | |
| CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. | |
| PERIODO DI ASSICURAZIONE | EFFETTO: DALLE ORE 24 DEL 31.07.2020 SCADENZA: ALLE ORE 24 DEL 31.07.2021 |
| FRANCHIGIA | |
| PREMIO IMPONIBILE ANNUO | € |
| IMPOSTE | € |
| PREMIO LORDO ANNUO | € |
| RATEAZIONE | |

SEZIONE I CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 ATTIVITÀ ASSICURATA

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nella sua qualità di Impresa Ferroviaria, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

In particolare, la garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato nello svolgimento dell'attività di trasporto pubblico ferroviario di persone.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente.

Il Contraente può svolgere tutte le attività riconducibili al servizio di trasporto pubblico ferroviario di persone anche "per conto", "in concessione", "in appalto" oppure utili per mantenere le Certificazioni.

L'assicurazione comprende anche la proprietà, la gestione e/o l'uso di binari e raccordi ferroviari e piattaforme rotanti.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale sopra elencata, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione deve coprire anche tutte le attività svolte da Infrastruttura Ferroviaria GTT nella gestione delle 3 linee ferroviarie (Settimo T.se – Rivarolo C.se, Rivarolo C.se – Pont C.se e Torino - Ceres). Su queste linee attualmente si espleta:

- servizio viaggiatori da parte di GTT Trasporto.
- servizio merci pericolose (trasporto GPL nella tratta Settimo T.se – Raccordo ENI; questo trasporto come impresa ferroviaria NON viene svolto da GTT)

ART.2 OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA E MASSIMALI

La presente polizza opera in secondo rischio, alle medesime condizioni normative della polizza a primo rischio, che vengono qui integralmente richiamate, salvo quanto espressamente escluso e/o derogato nella presente polizza.

L'assicurazione di cui alla presente polizza viene prestata fino alla concorrenza, per ogni sinistro e per anno, di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00), in eccesso al massimale di polizza di primo rischio pari a Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) per sinistro e per anno.

Pertanto in qualunque caso di inoperatività della polizza a primo rischio, la parte di risarcimento relativa alla polizza di primo rischio sarà a carico del Contraente.

In ogni caso, la Società corrisponderà il risarcimento solo dopo l'avvenuto pagamento dell'intero massimale di risarcimento della polizza di primo rischio da parte del suo assicuratore.

La presente polizza garantisce anche i danni indiretti, non garantiti dalla polizza di primo rischio, con un sottolimito di Euro 10.000.000,00 per sinistro e per anno.

ART. 3 PRECISAZIONI RELATIVE AL PROSPETTO INFORMATIVO RETE

Si precisa che, nel rispetto del PIR edizione vigente, la polizza prevede:

1. l'impegno della Società, di comunicare a RFI, a mezzo lettera raccomandata AR ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo alla scadenza;
2. che l'estensione delle garanzie fa riferimento anche agli accordi e convenzioni internazionali (es. CIV, RIV, AIM, Regolamento CE n. 1371/2007) e alle condizioni di accesso al servizio offerto contenute nel Capitolo 2 del PIR; è previsto l'obbligo dell'assicurato/contraente di aggiornare la Società sulle eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni; la mancata/inesatta comunicazione da parte dell'assicurato/contraente non dovrà comportare decadenza del diritto al risarcimento del danneggiato;
3. in caso di esaurimento di almeno il 60% del massimale generale, in corso di validità della polizza, il reintegro del massimale stesso entro 5 giorni solari dalla richiesta della Società;
4. una estensione territoriale pari almeno a tutto il territorio italiano
5. l'espressa rinuncia della Società al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 cod.civ. verso le persone delle quali l'Assicurato/contraente deve rispondere a norma di legge, fatto salvo il caso di dolo;

6. l'impegno della Società, anche a monte dell'accertamento delle responsabilità, ad attivare la propria polizza a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei danneggiati (anche se avanzata direttamente nei confronti dell'assicurata), fermo restando che il contratto di assicurazione non ha natura di contratto autonomo di garanzia. Viene fatta salva l'azione di regresso nei confronti della società responsabile.

ART. 5 ESCLUSIONI

Si precisa che le garanzie prestate con applicazione di un sottolimito nella polizza di primo rischio si intendono escluse dalla presente polizza di eccesso. Tuttavia, ai fini della presente polizza di eccesso, verrà riconosciuta la riduzione e/o l'esaurimento dei rispettivi massimali di garanzia/limiti di risarcimento della polizza di primo rischio per effetto dell'applicazione di un tale sottolimito.

ART. 6 MODIFICHE DELLA POLIZZA DI PRIMO RISCHIO

Il contraente deve dare avviso scritto alla Società di qualsiasi modifica delle condizioni di polizza di base durante il periodo di assicurazione.